

STATUTO

PIANA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIA TAURO RC VIA POZZILLO 72

Numero REA: RC - 199793

Codice fiscale: 02940160803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** alla Raccolta n.559

STATUTO

della società "PIANA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la cooperativa denominata «Piana Soccorso Cooperativa sociale».

Art. 2 - Sede

2.1. La cooperativa ha sede legale nel comune di Gioia Tauro (RC).

2.2. L'Organo amministrativo potrà decidere autonomamente l'ubicazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; potrà inoltre istituire e sopprimere uffici secondari, agenzie, dipendenze, rappresentanze e succursali, in Italia o all'estero, ovunque lo ritenga opportuno.

Art. 3 - Durata

La durata della cooperativa è determinata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con decisione assembleare dei soci.

TITOLO SECONDO

SCOPO - OGGETTO - REGOLAMENTI

Art. 4 - Scopo

4.1 La cooperativa - che è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata - si propone di perseguire l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) L. 8 novembre 1991, n. 381.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.

Come meglio infra specificato, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

4.2 La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 5 - Oggetto

5.1 La cooperativa si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di fornire ad Enti pubblici e privati e/o privati cittadini servizi ed attività socio-sanitarie, educative, socio-educative, socio-assistenziali, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- a) la fornitura di servizi di trasporto e soccorso infermi con ambulanze, i servizi di trasporto disabili, dializzati, nonché i servizi di trasporto di sangue ed organi;
- b) il noleggio di ambulanze;
- c) la programmazione, progettazione, elaborazione di piani di intervento nel comparto dei servizi socio-sanitari per enti locali e soggetti privati;
- d) l'istituzione e la gestione di centri di accoglienza per immigrati, profughi e richiedenti asilo politico;
- e) la promozione di iniziative a carattere socio culturale - educativo idonee a favorire una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi della emarginazione e dei mezzi per affrontarla e superarla;
- f) la gestione di presidi sanitari di primo intervento e soccorso medico e sanitario in genere;
- g) l'istituzione e la gestione di case di riposo per anziani;
- h) la fornitura di servizi socio sanitari richiesti all'interno di case di cura, laboratori di analisi cliniche, centri dimagrimento, centri per medicina e chirurgia plastica ed estetica, palestre sportive, centri di ginnastica riabilitativa, rie-

educativa e per portatori di handicap in genere;
i) la fornitura di servizi di assistenza domiciliare, teleassistenza, telesoccorso;
j) l'organizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, scuole d'infanzia, aree verdi attrezzate, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;
k) l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, di animazione e di spettacolo;
l) la realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche attraverso:
- centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad accogliere bambini e ragazzi, con particolare attenzione per i portatori di handicap;
- ludoteche organizzate sulla base di spazi opportunamente strutturati per tipologie di attività ludiche;
- ludobus appositamente attrezzati per attività di gioco e di grandi animazioni;
- centri aggregativi e centri educativi per preadolescenti;
- iniziative mirate occasionali per preadolescenti;
m) la promozione dell'uso dell'informatica come mezzo di conoscenza e comunicazione interattiva nonché come mezzo di sviluppo culturale ed intellettuale;
n) la creazione di un supporto editoriale utile alla diffusione, alla promozione e al sostentamento della cooperativa e delle sue attività;
o) la promozione e lo sviluppo di corsi di formazione per gli operatori del tempo libero per l'infanzia;
p) la promozione di iniziative volte a realizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia nella società civile; a rendere consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli, anche attraverso rapporti di collaborazione con tecnici e specialisti del settore;
q) la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
r) la promozione di azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affi-

datarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap, al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia, ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione;

s) la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, di scuole per l'infanzia che favoriscono la crescita intellettuale, fisica, spirituale e religiosa dei bambini ispirandosi alla vita cristiana;

t) l'istituzione e la gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

u) la prestazione di servizi domiciliari di scuola-bus, di assistenza, sostegno e riabilitazione, da effettuarsi tanto presso le famiglie, quanto presso le scuole o altre strutture di accoglienza;

v) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui la società opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

w) lo svolgimento di indagini attinenti al fattore umano nel campo dei bambini, dei giovani, degli anziani, dei residenti, funzionali alla conoscenza dei problemi e all'elaborazione degli studi e progetti che riguardano la promozione dell'uomo e dell'ambiente sociale in ogni sua espressione;

x) l'apertura e la gestione di centri di vaccinazione;

z) l'istituzione e gestione di corsi atti alla formazione professionale di personale specializzato nelle materie di cui sopra.

5.2 Per il migliore conseguimento degli scopi sopra indicati, la cooperativa può stipulare convenzioni e appalti con enti pubblici e privati e con la pubblica amministrazione; la cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, compresa la gestione di stages, seminari, corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione per gli operatori del settore socio-sanitario, al fine di migliorare le competenze professionali dei soci e, in generale, dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle attività di cui sopra.

5.3 In via del tutto strumentale rispetto all'oggetto sociale e per una migliore realizzazione del medesimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria e mobiliare non a titolo prevalente e

non nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui anche agevolati con o senza garanzia ipotecaria; rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi purchè strettamente necessarie per la realizzazione di singole operazioni effettuate nell'interesse della società; assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese od enti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge; partecipare ad associazioni, associazioni di imprese, consorzi, fondazioni e qualsiasi ente, stipulare contratti di rete; partecipare a licitazioni private, gare d'appalto indette da enti e da privati.

La società potrà, inoltre, chiedere ed ottenere finanziamenti anche agevolati e sovvenzioni di qualunque tipo, da organi comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali.

Sono escluse tassativamente le attività non consentite dalle vigenti norme di legge e, comunque, tutte le attività che, per legge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

5.5 L'organizzazione amministrativa della cooperativa, sarà strutturata in modo tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalle normative vigenti ed emanande.

La cooperativa persegue comunque, un sistema di rapporti interni, che garantisce la mutualità prevalente.

Art. 6 - Regolamenti

I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal successivo art. 36.3 e 36.4.

In particolare, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche, tali regolamenti interni disciplineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, compresa quella di lavoro, all'organizzazione e all'articolazione in categorie dei soci, al funzionamento tecnico ed a quello amministrativo, alla distribuzione dei ristorni e alla raccolta del prestito da soci.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 7 - Soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 c.c.

7.2 La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8 - Requisiti

8.1 Possono far parte della società tutte le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e possedendo la piena libertà di godimento dei diritti civili, intendano perseguire gli scopi della cooperativa stessa, partecipando direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

8.2 Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

8.3 Non possono essere soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio o indirettamente imprese identiche o affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

8.4 Possono essere altresì socie le persone giuridiche Pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 9 - Categorie di soci

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) - Soci cooperatori;
- b) - Soci volontari;
- c) - Categorie speciali di soci.

Art. 10 - Soci cooperatori

10.1 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti i soggetti muniti dei requisiti di cui al precedente articolo 8 che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale.

10.2 Ai soci che svolgono direttamente, in qualità

di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria.

10.3 Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

Art. 11 - Soci volontari

11.1 Soci volontari sono tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 L. 8 novembre 1991 n. 381. Ad essi spettano solo il diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

11.2 I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci e il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 12 - Categorie speciali di soci

12.1 La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

12.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

12.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

12.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

12.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

12.6 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

12.7 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

12.8 Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 13 - Strumenti finanziari

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Art. 14 - Contratti di formazione lavoro

La cooperativa per l'espletamento delle sue attività può avvalersi di personale mediante contratti

di formazione lavoro o di altri assunzioni agevolate previste dalla legge.

Art. 15 - Procedura di ammissione

15.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nei presenti patti sociali;
- g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.

Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g), la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.

15.2 L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

15.3 La delibera di ammissione deve essere comuni-

cata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

15.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

15.5 Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

15.6 L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 16 - Doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti, e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 17 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente a quella della cooperativa.

TITOLO QUARTO

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 18 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota o per causa di morte. Essa deve essere annotata sempre a cura dell'organo amministrativo, nel libro soci.

Art. 19 - Recesso del socio

19.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado

di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

19.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

19.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 20 - Esclusione del socio

20.1 L'assemblea dei soci può deliberare l'esclusione nei confronti del socio quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non adempie ai versamenti della quota sociale nella forma e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo: gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- f) in caso di provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-

gettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

g) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

20.2 Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

20.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

20.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 21 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 22 - Liquidazione della quota

22.1 In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

22.2 La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, o non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibile costituiti.

22.3 Il pagamento deve essere fatto entro centotanta giorni dall'approvazione del bilancio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuto entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso, ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

22.4 Se entro due anni dalla scadenza del rapporto

sociale, il socio receduto o escluso o gli eredi del socio defunto non provvedono a riscuotere le somme di cui ai commi precedenti, queste affluiranno alla riserva ordinaria indivisibile ai sensi del successivo art. 24.

Art. 23 - Obblighi del socio uscente

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno a partire dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 24 - Patrimonio sociale

24.1 Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento virgola zero zero), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote delle eccedenze attive di gestione di cui al successivo art. 29 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'art. 22;
- c) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);
- d) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- f) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- g) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

24.2 Tutte le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e non possono essere ripartite né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Art. 25 - Quote

25.1 La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente:

- almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo al momento della sottoscrizione;
- la restante parte nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

25.2 La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

25.3 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

25.4 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 26 - Trasferibilità della quota

26.1 I soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

26.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per divenire socio.

Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.

Art. 27 - Partecipazione massima

Nessun socio può possedere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

TITOLO SESTO

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 - Bilancio - Destinazione degli utili

29.1 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

29.2 Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non soci e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

29.3 Quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, l'Organo Amministrativo depositerà nella sede sociale, a disposizione dei soci, copia del conto consuntivo dell'esercizio e della nota integrativa.

29.4 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- b) non meno del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente o contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato. La distribuzione di dividendi, che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza, può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di un quarto ai sensi dell'art.2545-quinquies c.c..

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del comma precedente, la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva legale.

Art. 30 - Requisiti mutualistici

30.1 La società "Piana Soccorso Cooperativa sociale" deve intendersi a mutualità prevalente, in quanto «Cooperativa Sociale» ed in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali.

L'Organo Amministrativo documenta la condizione di prevalenza, nella nota integrativa al bilancio, evidenziando, se necessario, contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c.

30.2 In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

30.3 Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 31 - Ristori

31.1 Tenuto conto dell'avanzo della gestione ordinaria derivante dall'attività svolta con i soli soci, l'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

31.2 L'attribuzione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione di retribuzioni e compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

31.3 I criteri di ripartizione dei ristori sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO SETTIMO

ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

1. L'assemblea dei soci;
2. L'organo amministrativo;
3. L'organo di controllo.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 33 - Assemblea dei soci

33.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

33.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore, se previsti dalla legge;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

33.3 Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c.

Art. 34 - Assemblea: convocazione, diritto di voto, svolgimento

34.1 L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

34.2 L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza, oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci e al collegio sindacale, se nominato, a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, purché la comunicazione pervenga al destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. Eventualmente, si può disporre, una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione.

34.3 In mancanza di tali formalità, l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando partecipino all'adunanza, in proprio e per deleghe, tutti i soci e quando tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, i sindaci sono presenti o informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

34.4 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

34.5 È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale constino le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

34.6 I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 35 - Presidente dell'assemblea

35.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata, di volta in volta, dall'Assemblea.

Spetta al Presidente:

- verificare la regolarità della costituzione assembleare;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- disciplinare lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

35.2 Il Presidente designa, di volta in volta, un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi di apporti modificativi all'atto costitutivo.

Art. 36 - Quorum assembleari

36.1 I quorum Assembleari sono:

in prima convocazione l'Assemblea, è validamente

costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

36.2 In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

36.3 Quando si tratta di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni devono essere prese:

- in prima convocazione, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei voti di tutti i soci, e sia presente almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei voti di tutti i soci, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

36.4 Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

36.5 Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non ha ancora prodotto i suoi effetti.

36.6 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società cooperativa.

36.7 Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previsti dal codice civile.

36.8 L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

CAPO II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 37 - Organo amministrativo

37.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

37.2 L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

37.3 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

37.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 38 - Convocazione, deliberazioni, compensi

38.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

38.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

38.3 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

38.4 Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i

sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

38.5 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

38.7 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 39 - Rappresentanza

39.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

39.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

39.3 Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

39.4 Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

CAPO V - CONTROLLO

ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE

Art. 40 - Organo di controllo

40.1 Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nomina-

to un organo di controllo, che può essere monocra-
tico o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in base alle norme di legge vigenti.

40.2 I membri dell'organo di controllo sono nominati tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono altresì alla nomina del Presidente del Collegio.

40.3 L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

40.4 L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

Art. 41 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 - Domicilio dei soci

43.1 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

43.2 Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alla relativa annotazione sul libro soci.

43.3 Salva l'eventuale responsabilità a carico dell'Organo amministrativo, resta a carico di ogni

singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 44 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Palmi su richiesta delle parti ovvero della parte più diligente. L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

Art. 45 - Norme di rinvio

45.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

45.2 Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

45.3 I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.to: Russo Cristian

F.to: Gallo Stefano

F.to: Fabio Colonna

F.to: Belcastro Domenico

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.